



STATUTO
DELLA
PARTECIPANZA AGRARIA
CENTO
(FERRARA)

P R O E M I O S T O R I C O
=====

La Partecipanza Agraria di Cento è oggi costituita da un Consorzio di famiglie, agli antenati delle quali (detti allora uomini di Cento) venne consegnato in enfiteusi, anche per i loro figli legittimi, dai Vescovi di Bologna Principi di Cento e Pieve, come risulta da istrumento dell'anno 1213, un vasto tenimento di terreni, parte del territorio o beni di Malafitto, quasi tutto boschivo, per bonificarlo, usarne e fruirne liberamente e da dividersi periodicamente fra di loro in ricompensa dei sudori, fatiche e spese sostenute per renderlo fruttifero.

Le periodiche ripartizioni del terreno sono regolate da un patto di famiglia, che dopo settecento anni è anche oggi in vigore e tuttora rigorosamente si osserva.

La prima concessione enfiteutica appare fatta dal Vescovo di Bologna, Ottavio Ubaldini Principe Feudatario, per la somma di cento Lire di Bologna, allora pagate, ed un modico canone.

Dopo quel primo latifondo, denominato Malafitto, nell'anno 1359 venne parimenti concessa a favore degli uomini di Cento, dallo stesso Vescovo Principe, l'investitura enfiteutica degli altri terreni formanti un secondo tenimento detto di Casumaro e nell'anno 1458 venne dal Papa Callisto III° ordinato che tale investitura dovesse essere perpetua, rinnovabile di venti in venti anni, come seguì sempre fino all'atto della sua affrancazione.

Il terreno di Malafitto misura Ettari 826,54,00 pari a Tornature centesi 3650,130,74; quello di Casumaro Ettari 789,73,30 pari a centesi Tornature 3489,94,5, con un reddito imponibile complessivo per ambedue i tenimenti di Lire 788,315,42.

L'uno e l'altro degli indicati latifondi furono poi legalmente affrancati, il primo, quello di Malafitto, con Rogito Cristoforo Ariosti (1) del 6 settembre 1460; l'altro di Casuma-

(1) Lo storico Erri attribuisce quest'atto al notaio Cristoforo Ariosti. Ma ciò non è esatto. L'atto fu rogato dai notai Bolognesi Ranuccio Gombruti ed Alessandro Buttrigari in Cento, nella Residenza del Cardinale Calandrini, di pertinenza del cittadino Cristoforo Ariosti (Actum in Castello Centi... domus residentiae praedicto Rev. Cardinalis antedicti quae est spectabilis Viris Cristofori de Ariostis) vedi discussioni sulla "ORIGINE VERA DELLA DECIMA DI CENTO" del Prof. Luigi Breventani, pag. 188 - 189.

Da ricerche fatte negli Archivi Notarili di Bologna è risultato che nell'anno 1460 e seguenti non è esistito nessun notaio a nome Ariosti e non fu rinvenuto nessun atto rogato da notai di questo nome.

ro, con rogito Gaetano Parenti del 4 Febbraio 1863, essendo così divenuti proprietà allodiale della Partecipanza.

L'originario "patto di famiglia" che è legge fondamentale della Partecipanza, è il seguente:

- a) comunione perpetua inalienabile dei terreni suddetti nelle famiglie originarie acquirenti e loro discendenti legittimi, quanto alla proprietà;
- b) divisione periodica dei terreni stessi, di ventennio in ventennio, fra i discendenti maschi capi-famiglia delle famiglie singole, nelle parti stabilite dagli atti antichi e recenti delle passate divisioni, quanto all'usufrutto; da ciò il nome di Capi ai lotti, che nelle ventennali divisioni si assegnano a ciascun capo di famiglia;
- c) sistema per tale divisione l'estrazione a sorte col metodo e guarentigie seguenti:

Si premette che i due latifondi sono da secoli ripartiti geometricamente in "Morelli" (appezzamenti) intersecati da strade e "Tramorelli" (linea di confine trasversale che divide i morelli) risultandone così rettangoli di lunghezza differente, ma di uguale larghezza, talchè, prestabilita dai tecnici la lunghezza di ogni quota o capo in relazione al numero degli ammessi alla divisione, l'assegnazione materiale procede molto facile e sollecita.

Sono pure da secoli fissate sei categorie o registri, denominati BORGHI, dai nomi antichi delle contrade della Citta di Cento e del suo territorio, e gli aspiranti alle divisioni, chiamati a iscriversi, sono liberi di domandare, secondo il desiderio di ognuno, la loro iscrizione, in uno piuttosto che in altro dei predetti Registri, categorie o Borghi; i quali vengono poi classificati per sorteggio, esaurite le iscrizioni.

L'estrazione a sorte dei predetti Borghi non ha altro scopo se non quello di assegnare ad essi un numero progressivo che determina la precedenza all'assegnazione delle Parti, o capi, le quali vengono poi contraddistinte da un numero d'ordine generale e cioè, ad esempio, dall'uno al tremila (se tanti sono gli aventi diritto) oltre chè dal numero speciale di iscrizione nel Borgo.

La divisione dei due tenimenti di terreno fino al 1918 - 1919 si è sempre praticata in due anni; nel primo si dividevano le terre di Casumaro, nel secondo quelle di Malafitto.

Senonchè col crescente continuo degli aventi diritto le quote o capi erano andate gradatamente riducendosi al punto di consigliare, per ovvie ragioni economiche e per un più utile rendimento, la unificazione delle divisioni periodiche.

A questo effetto, in occasione della riforma delle norme statutarie prescritta dall'art. 59 del R.D. 26 Febbraio 1928, N. 332, si è stabilita la divisione unica, introducendo nello statuto le disposizioni transitorie atte a regolare nel-

le divisioni del 1938-39 il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Nella stessa occasione si sono attenuati gli effetti della sorte, stabilendo che nella misura dei capi, all'atto dell'assegnazione, siano alle tre categorie di capi (ottimi, buoni, mediocri), rispettivamente applicati i coefficienti 3 - 4 - 5.

I nomi dei Borghi sono:

1. - DI MEZZO
2. - DA SERA
3. - DA DIMANI
4. - MALGRATO
5. - CORPO DI RENO
6. - BONACOMPRA.

Il metodo per l'estrazione dei Borghi è il seguente:

la denominazione di ciascun Borgo è scritta in sei biglietti di pergamena, i quali, convenientemente arrotolati, si introducono in altrettante palle, aventi lungo il loro asse un foro, che li contiene con precisione; queste, versate in una urna ed opportunamente agitate e confuse, si estraggono in pubblico per mano infantile, notando man mano il nome di ogni Borgo nell'ordine con cui venne estratto.

** ** **

posta di un Presidente e di quattro Membri, la quale resta in carica per un quadriennio.

Essa ha il potere esecutivo e gestisce gli interessi sociali.

C A P O III°

D E L P R E S I D E N T E

Art. 6 - Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio negli atti meramente esecutivi, come nei giudizi civili subordinatamente all'autorizzazione del Consiglio stesso, ed eventualmente nei contratti da stipularsi.

Art. 7 - Convoca e presiede le Assemblee Generali, il Consiglio e la Magistratura, dà esecuzione alle deliberazioni rispettive, tiene la corrispondenza, soprintende agli uffici ed invigila sugli Impiegati.

Propone cogli altri Magistrati gli affari da trattarsi dal Consiglio.

In caso di assenza, di morte o di materiale impedimento il Presidente è sostituito dal Magistrato anziano.

C A P O IV°

D E L L E A S S E M B L E E G E N E R A L I

Art. 8 - Le Assemblee Generali si riuniscono ad invito del Presidente o di chi per esso, in via ordinaria, per la nomina dei Consiglieri cui si provvederà ogni quinquennio.

Si riuniscono straordinariamente, oltre che per la chiamata del Capo dell'Amministrazione, anche per richiesta di un terzo dei Partecipanti, regolarmente iscritti nelle Liste Elettorali, per deliberare eventualmente in materia statutaria o per altri gravissimi motivi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese sempre per SI' o NO o per fava bianca o nera, sopra forme semplici e concrete proposte dal Consiglio.

Ogni proposta o questione da sottoporsi alle deliberazioni dell'Assemblea deve essere votata separatamente per la maggiore libertà e garanzia dei votanti.

Art. 9 - L'Assemblea Generale potrà proseguire per più giorni fino all'esaurimento dell'ordine del giorno. Gli interessati debbono essere invitati quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per mezzo di avviso a stampa da pubblicarsi in Cento, nelle frazioni del Comune di Cento e in quelle di altri Comuni nelle quali vi siano terreni di proprietà dell'Ente, non

chè nella Città di Ferrara, mentre un estratto del medesimo avviso deve essere inserito nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Ferrara.

La convocazione è fatta in un'unica chiamata, e le deliberazioni, prese a maggioranza di voti, saranno valide con l'intervento di almeno 100 partecipanti.

L'avviso, oltre alle indicazioni del giorno, ora e luogo della riunione, deve portare anche l'ordine del giorno degli oggetti da trattarsi.

C A P O V°

D E L C O N S I G L I O

Art. 10 - Il Consiglio si rinnova totalmente ogni cinque anni.

Art. 11 - Statuisce su tutto ciò che può riguardare la esistenza ed il retto funzionamento della Partecipanza, segnatamente per quanto riguarda le divisioni ventennali.

Stabilisce i termini utili per le iscrizioni e verificazioni dei titoli, le modalità dei riparti, i contributi in denaro da pagarsi per le spese delle divisioni (Colletta) ed i prelevamenti di terreno per le spese di ufficio.

Compila la lista generale dei Partecipanti - necessaria per la nomina delle cariche.

Redige e fa eseguire i regolamenti tanto a tutela dell'ordine delle divisioni, quanto di quello di polizia per la conservazione, la integrità ed il miglioramento del patrimonio dell'Ente.

Redige i regolamenti speciali e modifica quelli vigenti per rendere possibile ai partecipanti il conseguimento di tutti i benefici che le Leggi emanate ed emanande possano loro consentire.

Nomina il personale subalterno permanente e, qualche mese prima di intraprendere le divisioni, quello temporaneo occorrente per il periodo delle divisioni stesse.

In genere stabilisce e provvede in tutto ciò che può riguardare l'interesse generale dell'Ente e la maggiore utilità dei Partecipanti.

Art. 12 - Il Consiglio in via ordinaria si raduna due volte all'anno. In primavera per discutere ed esaminare il conto dell'Amministrazione dell'anno precedente, in seguito al rapporto dei revisori e deliberare sulla sua approvazione; quando occorre procedere al sorteggio dei Consiglieri.

In autunno per discutere e deliberare il Bilancio presuntivo del seguente esercizio; per nominare i revisori dei conti dell'anno corrente in numero di tre, scegliendoli fra i Consiglieri estranei alla Magistratura; per eleggere, quando occor-

ra, il Presidente e gli altri Membri della Magistratura in surrogazione degli scaduti.

Si raduna poi straordinariamente quante volte la Magistratura ne giudichi necessaria la convocazione.

L'avviso di convocazione, sia ordinaria che straordinaria, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere recapitato ai singoli componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno due giorni prima.

Art. 13 - Le deliberazioni del Consiglio sono prese per appello nominale, per alzata e seduta e, quando concernano persone, per scrutinio segreto.

Art. 14 - Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti; le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Eseguite le votazioni, il Presidente coll'assistenza di due Consiglieri, ne verifica l'esito e proclama quelle proposte che ottennero la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 15 - Ogni Consigliere ha facoltà di presentare proposte e di muovere interpellanze al Presidente.

Art. 16 - Le adunanze del Consiglio sono sempre valide, quando alla prima chiamata vi occorra la maggioranza dei Consiglieri assegnati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non inferiore a cinque.

Art. 17 - I processi verbali delle adunanze di Consiglio sono stesi dal Segretario e dovranno riportare i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voti pro e contro. Previa lettura verranno approvati dal Consiglio nella prima susseguente riunione quando il Consiglio stesso non preferisca delegare a questo atto la Magistratura.

I verbali delle deliberazioni sottoscritti dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario, debbono essere pubblicati in giorno di domenica o di mercato alla Sede della Partecipanza e all'Albo Pretorio del Comune di Cento.

Art. 18 - Sono nulle le deliberazioni prese in Adunanze illegali e sopra oggetti non compresi nell'ordine del giorno od estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se con esse siansi violate le disposizioni del presente Statuto.

Art. 19 - Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo ed ezian^{do} di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 20 -
S O P P R E S S O (°).

Art. 21 - Le sedute del Consiglio della Partecipanza non sono pubbliche.

C A P O VI°

DELLA MAGISTRATURA

Art. 22 - La Magistratura si raduna quante volte venga convocata dal Presidente per dar corso agli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 23 - Essa dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.
Compila i progetti dei Bilanci preventivi ed i Conti Consuntivi e li sottopone all'approvazione del Consiglio.

Cura il regolare andamento degli affari dell'Istituto.

Fa osservare le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, ed applica, in caso, ai trasgressori le penalità dai medesimi comminate, salvo appello al Consiglio.

Procede alle operazioni preparatorie per la convocazione dei comizi generali, e per le divisioni ventennali.

Formula tutte quelle proposte che crede utili all'Ente ed ai Partecipanti per sottoporle alla discussione ed approvazione del Consiglio.

Art. 24 - La Magistratura, in caso di urgenza, e sotto la personale responsabilità dei propri Membri, può autorizzare il Presidente a stare in giudizio o a fare eseguire lavori giudicati urgenti, ovvero adottare quei provvedimenti di interesse dell'Ente che non ammettono dilazioni, salvo sottoporli al Consiglio, per la ratifica nella sua prima adunanza.

C A P O VII°

DELLA ASSUNTERIA

Art. 25 - Pochi mesi avanti la divisione, il Consiglio elegge nel proprio seno una Assunteria composta di sei membri scelti fra i Consiglieri che ritengono più idonei ad assistere e dirigere (sempre in unione alla Magistratura) il riparto, nonchè a risolvere tutte le questioni che potessero insorgere, tanto in ordine alle iscrizioni, quanto al materiale riparto delle terre.

Art. 26 - Gli assunti presenti alle adunanze per gli oggetti di cui al precedente articolo, hanno gli stessi diritti di discussione e di voto dei Magistrati.

Art. 27 - L'Assunteria non potrà mai essere convocata separatamente dalla Magistratura.

C A P O VIII°

DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO ED ALLA MAGISTRATURA

Art. 28 - Sono applicabili alla Magistratura, anche quando abbia aggregata l'Assunteria, le disposizioni degli artt. 13, 15, 17, 18, 19 del presente Statuto.

Le adunanze della Magistratura sono valide quando vi partecipano almeno tre dei suoi Membri.

Art. 29 - I Consiglieri ed i Magistrati che scadono dall'ufficio sono sempre rieleggibili.

Art. 30 - Le funzioni dei Consiglieri della Partecipanza sono gratuite. Sono comunque rimborsabili le spese sostenute dai Consiglieri per l'espletamento del mandato, previa documentazione.

La misura della indennità di carica spettante al Presidente ed ai Magistrati viene stabilita con deliberazione del Consiglio da adottarsi all'inizio di ogni anno.

Art. 31 - Perdendosi i requisiti per la eleggibilità come agli art. 40, 41, 42, 43, si decade dalla carica di Consigliere quindi anche da quelle di Magistrato e di Assunto.

Art. 32 - Tutti gli atti d'Ufficio debbono riportare la firma del Presidente e del Segretario.

.

T I T O L O I I °

D E L L E E L E Z I O N I
=====

C A P O I °

D E L L E L I S T E E L E T T O R A L I

Art. 33 - Almeno quattro mesi prima della scadenza dei cinque anni dalle precedenti elezioni, su proposta della Magistratura, il Consiglio procederà alla revisione delle liste elettorali, in base ai cambiamenti denunziati dagli aventi diritto o rilevati di ufficio.

Le liste sopra revisionate saranno pubblicate nei termini e per gli effetti di cui agli articoli seguenti.

Art. 34 - Le liste elettorali saranno compilate per ordine alfabetico e per sezioni elettorali, come all'art. 46.

Art. 35 - Le liste elettorali saranno pubblicate per quindici giorni, presso la Segreteria dell'Ente e presso il Comune di Cento, trascorsi i quali, senza reclamo, si intenderanno approvate.

Art. 36 - Gli eventuali reclami dovranno essere proposti al Consiglio della Partecipanza entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo precedente.

I reclami dovranno essere decisi dal Consiglio entro i successivi trenta giorni.

Art. 37 - Le decisioni del Consiglio in merito a detti reclami - possono essere impugnate in via giudiziale.

Art. 38 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 39 - Sono elettori tutti i partecipanti, indipendentemente dallo incolato, purchè siano maggiori di età e iscritti nelle liste elettorali della Partecipanza.

Art. 40 - Sono eleggibili tutti i Partecipanti maggiori di età, che godano dei diritti civili, che sappiano leggere e scrivere, e che abbiano residenza nel Comune di Cento o sui tenimenti dell'Ente anche fuori del Comune.

Art. 41 - Non sono elettori nè eleggibili coloro che abbiano perduta la cittadinanza italiana e fino a che non l'abbiano riacquisita.

Art. 42 - Non sono eleggibili:

- a) Coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Partecipanza;
- b) coloro che hanno maneggio di danaro della Partecipanza, e non ne hanno reso conto;
- c) coloro che hanno lite vertente colla Partecipanza;
- d- coloro che direttamente o indirettamente hanno rapporti di interesse con la Partecipanza in dipendenza di contratti d'appalto, affitto, ecc.;
- e) coloro che risultano debitori morosi della Partecipanza.

Art. 43 - Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio, lo zio ed il nipote, i fratelli, lo suocero ed il genero, l'adottante, e l'adottato.

C A P O II°

NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 44 - Ogni cinque anni, a norma dell'art. 10, viene convocata l'Assemblea per la rinnovazione del Consiglio.

Art. 45 - Le elezioni sono valide purchè il numero dei votanti non sia inferiore a 300.

La votazione è segreta.

Per l'attribuzione dei voti si applica il sistema in vigore nei Comuni con più di cinquemila abitanti e comunque il sistema proporzionale di lista.

Art. 46 - Le Sezioni elettorali sono quattro:

- La prima ha sede in Cento e comprende i Partecipanti che abitano a Cento, Penzale e Corporeno.
- La seconda ha sede pure in Cento e comprende tutti i Partecipanti che non abitano in Comune di Cento.
- La terza ha sede in Renazzo e comprende i Partecipanti che abitano a Renazzo e tutti quelli che abitano a sud della Via Chiesa di Alberone.
- La quarta ha sede in Casumaro e comprende i Partecipanti che abitano a Casumaro, RenoCentese e Buonacompra e tutti quelli che abitano a nord della Via Chiesa di Alberone.

Art. 47 - Ogni sezione elettorale concorre alla nomina del Consiglio a norma degli artt. 8 e 45.

Art. 47 bis - Per quanto non regolato dalle norme del Presente Titolo II, e in attuazione delle norme stesse, le modalità inerenti alle operazioni elettorali saranno stabilite, con atto deliberativo, dal Consiglio della Partecipanza.

°° °° °°

T I T O L O I I I °

G E S T I O N E A M M I N I S T R A T I V A
=====

C A P O I °

N O R M E G E N E R A L I

Art. 48 - I Bilanci Preventivi ed i Conti Consutivi, prima di essere sottoposti all'esame e discussione del Consiglio, dovranno essere depositati per otto giorni nell'Ufficio di Segreteria a comodo degli interessati che ne volessero prendere cognizione.

Art. 49 - Di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio della Partecipanza, sarà compilato un esatto inventario da rivedersi ogni quinquennio, per apportarvi quelle variazioni che nel detto periodo siansi verificate.

Art. 50 - Chiunque, dall'esattore in fuori, si ingerirà, senza le gale autorizzazione, del maneggio del denaro della Partecipanza, se ne renderà responsabile, senza pregiudizio dell'azione penale che contro di lui possa essere esercitata..

Art. 51 -Le somme di cui gli Amministratori venissero dichiarati contabili, saranno riscosse dall'Esattore come le altre entrate.

Art. 52 - Gli amministratori che ordinano spese non previste in bilancio o non deliberare dal Consiglio o dalla Magistratura, secondo le rispettive competenze, ne rispondono in proprio ed in solido tra loro.

Art. 53 - Le alienazioni, le locazioni e gli appalti di valore superiore a L. 30.000.000 debbono farsi per asta pubblica e con le modalità stabilite per i contratti degli Enti Pubblici Territoriali.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma il Consiglio della Partecipanza, con deliberazione motivata da ragioni di opportunità e convenienza, potrà determinare che si proceda mediante licitazione o trattativa privata al conferimento degli appalti d'importo superiore a L. 30.000.000 ma non oltre Lire 50.000.000

Art. 54 - L'amministrazione non può contrarre Mutui se non alle seguenti condizioni:

1° - che vengano deliberati dal Consiglio della Partecipanza col

- voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica;
- 2° - che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o lavori, gli uni e gli altri di indole straordinaria, ed a condizione che per questi lavori, prima della deliberazione, vi siano tipi, progetti e studi debitamente approvati dai periti della Partecipanza, ed accompagnati da regolare perizia
 - 3° - che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti od il soddisfacimento di obbligazioni legalmente, contratte, ovvero il pagamento di un debito a cui sia la Partecipanza condannata, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;
 - 4° - che abbiano per oggetto l'acquisto di terreno in conformità di quanto è disposto nel presente Statuto;
 - 5° - che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, non che i mezzi per il pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti d'appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in 3 o più rate annuali con o senza interessi.

I mutui di cui al presente articolo potranno essere garantiti da ipoteca nei soli casi di lite perduta o transatta come al N° 3 o di acquisto di altro terreno come al N° 4.

Art. 55 - Gli avanzi di amministrazione debbono essere investiti nelle forme che il Consiglio crederà più utili e sicure, ma saranno sempre vincolati al reimpiego in acquisto di altro terreno da dividere o in lavori di ulteriore bonifica dei tenimenti.

Art. 56 - Allo scopo di aumentare la massa da dividere fra gli aventi diritto a termini del presente Statuto, il consiglio potrà deliberare l'acquisto di terreno possibilmente suscettibili di bonificazione semprechè, mediante un piano finanziario accuratamente studiato, sia assicurato:

- 1°) il conseguimento delle facilitazioni disposte dalle leggi vigenti e da quelle emanande;
- 2°) una gestione speciale da determinarsi dal Consiglio, la quale assicuri un reddito netto per lo meno uguale all'annualità di ammortamento del debito contraendo per l'acquisto;
- 3°) che il debito stesso possa essere ammortizzato al massimo in 30 anni;
- 4°) che il reddito di cui al N° 2 sia vincolato all'estinzione del debito medesimo;
- 5°) che i terreni acquistati non passino in divisione fino a che non siano estinte tutte le passività contratte per il loro acquisto.

Art. 57 - Il Consiglio potrà deliberare l'assunzione di opere di bonifica integrale nei tenimenti della Partecipanza a norma della legge sulle Bonificazioni (T.U.) 30 Dicembre 1923, N. 3256, e susseguenti emanate od emanande, e ciò non solo nell'interesse gene-

rale dei tenimenti, ma anche nell'interesse dei singoli Partecipanti che volessero costruire edifici rurali, provvedersi di acqua potabile, o migliorare la viabilità.

Nel primo caso potrà il Consiglio impegnare e disporre dei mezzi ordinari di Bilancio, nonché degli eventuali accantonamenti di cui all'art. 55, nell'altro caso dovrà cautelarsi in modo da non esporre menomamente le finanze od il patrimonio dell'Ente, dovendo limitarsi ad assicurare agli interessati tutti i benefici che la legge loro accorda.

Art. 58 - Non possono essere alienate aree destinate alla costruzione di fabbricati di civile abitazione, per attività industriali ed artigianali, fuori dalle zone che negli strumenti urbanistici dei componenti Comuni sono destinate ad edilizia residenziale, industriale od artigianale.

E' fatta eccezione per le aree destinate all'ampliamento o alla ristrutturazione di fabbricati già esistenti.

Le aree sottostanti ai fabbricati possono sempre essere vendute ai rispettivi proprietari; e così dicasi per le circostanti aree costituenti orti o cortili a servizio dei fabbricati predetti.

Art. 59 - I capitali comunque provenienti da alienazioni di terreno, dovranno essere principalmente investiti nell'acquisto di altro terreno e secondariamente nell'acquisto o nella costruzione di fabbricati utili per l'industrializzazione dell'agricoltura. - Nel caso però che sussistano debiti in dipendenza di acquisti fatti in precedenza, i capitali stessi dovranno erogarsi in primo luogo alla totale o parziale estinzione di tali debiti.

I frutti dei capitali di cui al presente articolo avranno la medesima destinazione dei capitali stessi; potranno però essere dal Consiglio erogati in tutto o in parte per le spese generali di amministrazione, quando non siano sufficienti allo scopo le altre entrate.

Art. 60 - Potrà il Consiglio promuovere e favorire la costituzione di un Consorzio fra i Partecipanti al fine di rendere ad essi più agevole l'acquisto dei mezzi per una ulteriore utilizzazione dei terreni e perchè possano godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

Potrà inoltre lo stesso Consiglio favorire la riunione del detto Consorzio con quegli altri che venissero costituiti presso altre Partecipanze.

Art. 61 - Per tutti i lavori e tutte le concessioni, specie per quelle che possono nascere dal N. 2 dell'art. 56, è sempre riservata la preferenza ai Partecipanti e loro famiglie.

Fra Partecipanti a pari condizioni sono preferiti:
1° Mutilati di guerra - 2° Orfani di guerra - 3° Genitori di morti in guerra - 4° Ex combattenti.

C A P O II°

DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE

Art. 62 - La pianta organica del personale comprende il Segretario contabile ed un Applicato.

Per gli altri servizi che non richiedono prestazioni complete o ininterrotte, l'Amministrazione provvede a speciali incarichi; ugualmente provvede per servizi o necessità di carattere straordinario.

Il Consiglio ha facoltà di modificare la pianta organica.

Art. 63 - Per l'assunzione del personale di cui all'articolo precedente, non sono prescritte formalità di titoli speciali o di concorsi, nè sono fissati limiti di età. Il Consiglio pertanto può procedere alle nomine con la più ampia libertà, con questo solo che la scelta deve sempre cadere su persone, possibilmente Partecipanti, di specchiata probità, e quindi incensurabili in linea morale, civile e politica e che diano affidamento di saper assolvere gli incarichi che loro vengono demandati.

Gli aspiranti agli uffici di Segretario e di Contabile, debbono però essere provvisti almeno di licenza di scuola secondaria e di certificato di ben servito rilasciato da ente pubblico, dove abbiano assolti incombeni pressochè analoghi a quelli che sarebbero chiamati ad assumere.

L'amanuense deve essere dotato almeno di licenza elementare di grado superiore.

Art. 64 - Ogni nomina non può essere definitiva se non quando sia intervenuta regolare delibera di conferma da parte del Consiglio dopo un periodo di esperimento di due anni. Nel caso di mancata conferma, l'impiegato non può vantare diritto alcuno verso l'Amministrazione, all'infuori del pagamento del suo stipendio per tutto il periodo del servizio effettivo.

Art. 65 -
S O P P R E S S O (°).

Art. 66 - Durante il periodo delle divisioni ventennali, il Consiglio provvede alla nomina del personale straordinario, secondo le consuetudini ed i riconosciuti bisogni.

Art. 67 - Le nomine e le deliberazioni di cui agli articoli 63, 64, 65, 66 debbono sempre riportare la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 68 - Il trattamento economico degli impiegati è equiparato a quello dei dipendenti comunali ed il trattamento giuridico del

Personale sarà stabilito dal Regolamento Organico da approvarsi dal Consiglio.

Art. 69 -
S O P P P E S S O (°).

Art. 70 - Il Segretario deve custodire gli atti ed assistere alle sedute tanto dell'Assemblea, quanto del Consiglio e della Magistratura stendendone processo verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente, dal Membro anziano e dal Segretario stesso.

Adempie a tutto ciò che gli può essere richiesto dal Presidente o da chi per esso, tiene la corrispondenza e soprintende a tutto il personale subalterno tanto ordinario quanto straordinario.

Art. 71 - Il Contabile redige i bilanci preventivi, tiene i registri contabili regolarmente aggiornati, nonchè i campioni della divisione dei due tenimenti; dipende dal Presidente le cui disposizioni gli sono eventualmente comunicate dal Segretario.

Art. 72 - L'Amanuense dipende direttamente dal Segretario ed è obbligato a tutti i lavori d'ufficio, specie di copia, che gli siano ordinati tanto dal Segretario che dal Contabile.

Art. 73 -
S O P P R E S S O (°)

C A P O III°

DELL' ESATTORE- TESORIERE

Art. 74 - Qualora il Consiglio non preferisca di scegliere un Esattore-Tesoriere di famiglia Partecipante, il servizio di Esattoria e Tesoreria della Partecipanza sarà affidato alla locale Cassa di Risparmio verso corrispettivo di un aggio da determinarsi dal Consiglio.

Art. 75 -L'esattore - Tesoriere riscuote le rendite e le altre entrate tutte della Partecipanza in base a ruoli e sull'appoggio di reversali emesse dall'Ufficio di contabilità.

Con le predette riscossioni eseguisce i pagamenti tutti a presentazione di regolari mandati firmati dal Presidente, dal Segretario, da un Magistrato e dal Contabile.

Ad ogni richiesta dovrà presentare un resoconto sommario constatante la situazione di Cassa ed a fine di ciascun anno il conto consuntivo.

Art. 76 - L'Esattore-Tesoriere deve rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono, se

i conti non sono presentati entro il predetto termine, il Prefetto potrà farli compilare d'ufficio a spese dell'Esattore Tesoriere.

Art. 77 - I rapporti fra l'Esattore-Tesoriere e l'Amministrazione debbono risultare da regolare contratto le cui clausole sono determinate dal Consiglio.

La cauzione non può essere inferiore ad un sesto dei proventi annuali.

C A P O I V °

DEL CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 78 - Debbono essere trasmesse tutte le deliberazioni del Consiglio e della Magistratura in triplice copia al Comitato di Controllo della Regione Emilia-Romagna Sezione di Ferrara, per l'esercizio del controllo di merito e di legittimità previsto dallo ordinamento vigente.

Art. 79 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 80 - Possono essere dichiarate immediatamente eseguibili le deliberazioni di Consiglio e di Magistratura non soggette a controllo di merito, a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 81 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 82 - I Conti Consuntivi saranno sottoposti a controllo contabile secondo le norme e le modalità vigenti per i conti comunali e provinciali.

Art. 83 - Sono sottoposte al controllo di merito le deliberazioni concernenti:

- 1) Il Bilancio Preventivo e gli storni di fondi da una categoria all'altra del Bilancio stesso.
- 2) L'alienazione di immobili, di titoli di debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali.
- 3) La costituzione di servitù.
- 4) La contrattazione di prestiti.
- 5) Le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni.
- 6) Le locazioni e le conduzioni oltre i nove anni.
- 7) L'acquisto di azioni industriali.
- 8) Gli investimenti in genere di capitali liquidi di beni stabili o di fondi pubblici o di Buoni del Tesoro dello Stato, con vincolo per futuri acquisti di terreno.

- 9) I progetti per la costruzione o ricostruzione di opere idrauliche, di strade, l'importo delle quali ecceda le L.30.000.000.
- 10) Le azioni da promuoversi e da sostenersi in giudizio relative a diritti sopra beni stabili, alle transazioni giudiziarie ed extra giudiziarie.
- 11) Le adesioni a domande e le transazioni relative agli stessi diritti.

Art. 84 - Gli Amministratori che intraprenderanno o sosterranno liti, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini del precedente articolo, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla lite stessa.

Art. 85 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 86 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 87 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 88 -
S O P P R E S S O (°)

° ° ° ° ° °

T I T O L O I V °

D E L L E D I V I S I O N I

C A P O I °

DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE DIVISIONI

Art. 89 - Il diritto di aver parte alle divisioni appartiene esclusivamente ai discendenti maschi, legittimi, legittimati e naturali riconosciuti, dalle originarie famiglie indicate nell'allegato A.

Art. 90 - Coloro che nella precedente divisione parteciparono o in luogo del capo ebbero un compenso in denaro, partecipano senza bisogno di alcuna prova.

Tutti indistintamente gli aventi diritto dovranno provare, che nel quinquennio antecedente all'iscrizione stessa hanno abitato con la loro famiglia, e ininterrottamente, nel Comune di Cento o nella Città di Ferrara, o su terreni che la Partecipanza possieda fuori del Comune di Cento.

Art. 91 - Il diritto di partecipare spetta anche a quei discendenti delle originarie famiglie che da cinque (5) Divisioni, e cioè da cento (100)anni, non abbiano partecipato, purchè provino la loro costante iscrizione ventennale nei registri della Partecipanza detti Borghi e quella dei loro ascendenti; di essere rientrati nel territorio comunale di Cento o nella Città di Ferrara, o su terreni ovunque posseduti dalla Partecipanza; ed ivi abbiano abitato ininterrottamente con la loro famiglia nel quinquennio antecedente all'iscrizione.

Art. 92 - I Partecipanti emigrati ed i loro discendenti che abbiano rinunciato alla nazionalità italiana, o che comunque siano diventati sudditi di altre Nazioni, perdono il diritto per sè e successori di appartenere alla famiglia partecipante, e non potranno mai più partecipare neppure se minorenni, o, essendo maggiorenni, avessero assolte le condizioni di incolato.

Il diritto loro e nei loro successori può essere ripristinato dopo dieci anni almeno dal riacquisto della Nazionalità Italiana, salvo sempre anche nei loro confronti, la definitiva prescrizione di cui all'articolo precedente.

Art. 93 - Con manifesto da pubblicarsi prima della fine dell'anno precedente all'ultimo quinquennio, tutti i Partecipanti saranno invitati a farsi iscrivere nel ruolo degli aspiranti e aventi diritto.

Tale iscrizione preliminare, che è intesa all'osservanza dell'incolato, deve essere effettuata entro il primo bimestre del quinto anno precedente alla divisione.

Art. 94 - Indipendentemente dall'incolato sono ammessi a partecipare tutti coloro che sono minorenni o interdetti, e inoltre anche tutti coloro che, avendo la residenza nei luoghi indicati nel l'art. 90, abitano in altri luoghi per causa di studi, fino alla età massima di trenta anni, per servizio militare obbligatorio o per degenza in ospedali o convalescenziari.

Art. 95 - Sono esclusi dal partecipare coloro che durante il quinquennio siano stati detenuti per espiazione di pena in conseguenza di delitto non colposo.

I detenuti in attesa di giudizio saranno ammessi a partecipare, anche a divisione avvenuta, se saranno definitivamente prosciolti.

Il condannato, la cui innocenza sia stata successivamente riconosciuta per revisione del processo, avrà diritto ad un compenso in danaro pari al valore medio dei capi al momento della divisione.

Art. 96 - E' parimenti ammesso a partecipare il maschio nato entro i dieci mesi dopo la morte del padre partecipante.

Durante la gestazione e pendente la divisione, si assegna il capo al ventre gestante, semprechè la vedova entro sessanta giorni dal decesso del marito, denunci all'Amministrazione la propria gravidanza, indicando approssimativamente l'epoca del parto.

Non venendo in luce un maschio, il capo assegnato al ventre si devolve all'Amministrazione.

Art. 97 - Se, chiuse le iscrizioni nei Borghi, avvenga la morte di un partecipante già iscritto ed ammesso alla assegnazione del capo, questo si devolverà a beneficio dei suoi eredi.

In caso che la morte di un partecipante già iscritto avvenga prima della chiusura delle iscrizioni:

- a) potranno essergli sostituiti, quali singolarmente aventi diritto tutti i di lui figli maschi ed i nipoti ex figlio premorto che ne facciano tempestiva richiesta, - nonchè i nascituri a norma dell'articolo precedente;
- b) sarà provveduto d'ufficio, e senza vincolo di termini, all'annullamento della iscrizione, ove non sussiste alcuno avente diritto come al comma precedente.

C A P O I I °

PROCEDURA P E R L E I S C R I Z I O N I

Art. 98 - La iscrizione preliminare stabilita dall'art. 93 è fat-

ta con esibizione del certificato di residenza.

Detto certificato potrà essere recapitato per raccomandata entro il primo trimestre di cui all'Art. 93 e comunque entro quin dici giorni dalla iscrizione.

Tutti gli iscritti vengono disposti in ordine di presentazione in apposito registro con l'indicazione del preciso indirizzo di ciascuno.

Art. 99 - Una speciale Commissione di cinque Membri di nomina con sigliare, scelti tra i diciotto componenti del Consiglio, ha l'in car ico di accertare se gli iscritti di cui al precedente articolo osservino, o meno, gli obblighi dell'inc o lato a termini del presente Statuto.

A questo effetto la Commissione, od i Commissari singoli , fanno sopraluoghi ed assumono informazioni presso gli uffici e le Autorità locali, munendosi di testimonianze e di certificati, affinché l'Amministrazione possa, a suo tempo, documentare i motivi di esclusione.

La suddetta Commissione tiene un apposito registro detto "DEGLI ECCEZIONATI" nel quale sono elencati i partecipanti di dub bia re si den za, per ogni nominativo sono annotate tutte le risul tan ze degli accertamenti. Con la delibera di nomina di detta Commissione, il Consiglio può assegnare ai Commissari che debbono re ca rsi fuori sede, una diaria da stabilirsi all'inizio di ogni an no dal Consiglio, oltre al rimborso delle spese di viaggio in de ro ga all'art. 30.

Art. 100 - Nell'anno delle divisioni la Magistratura, con altro avviso a stampa, pubblicato a Cento, Ferrara, e dove crede opportuno, e da inserirsi nel Foglio degli Annunzi Legali della provin cia di Ferrara, fa una seconda chiamata colla quale, entro un ter mi ne conveniente, di ordinario non minore di cinquanta giorni; in vi ta gli aspiranti alla partecipazione a presentarsi personalmente, o per mezzo di speciale mandatario, per domandare la is cri zio ne nei Borghi (Registri o Ruoli) e per esibire i documenti necessari e giustificare il rispettivo loro diritto di partecipare.

Art. 101 - Disposti i registri di iscrizione, intestati con i nomi tradizionali dei rispettivi sei Borghi, il Segretario della Partecipanza all'uopo autorizzato o un Membro dell'Assunteria, vi i sc ri ve il nome dei partecipanti presentatisi a chiedere la loro i sc ri zio ne, coll'indicazione dei documenti prodotti, da esaminarsi successivamente dalla Magistratura, col concorso dell'Assunteria, per stabilire se utili e valevoli all'effetto dell'assegnazione del capo.

Art. 102 - Durante tutto il periodo delle iscrizioni e nelle ore fissate per le iscrizioni stesse, almeno tre membri della Magistratura o dell'Assunteria debbono essere sempre presenti.

Per tali sedute si terrà un Registro - Giornale nel quale,

giorno per giorno, verranno notati i nomi degli Amministratori presenti, i ricorsi presentati, le discussioni tenute e le risoluzioni prese.

Art. 103 - Nell'ultimo giorno utile il termine per la iscrizione scade alle ore 24. Spirato questo termine, che è fatale ai fini del riconoscimento del diritto alla divisione, i Registri o Borghi sono definitivamente chiusi colla firma dell'intera Magistratura e dell'Assunteria, posta subito dopo l'ultimo iscritto in ciascun Borgo e con le indicazioni in tutte lettere del numero degli iscritti;

Il Segretario è personalmente responsabile dell'immediata e regolare chiusura dei detti Registri.

Art. 104 - Successivamente la Magistratura e l'Assunteria, in appoggio ai documenti prodotti, deliberano circa l'ammissione o la esclusione dei pretendenti alla divisione.

Art. 105 - Le esclusioni sono immediatamente comunicate all'interessato, con biglietto postale raccomandato con avviso di ricevimento.

Contro l'esclusione l'interessato può ricorrere al Consiglio nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

Nel caso di mancato ricorso, o di conferma da parte del Consiglio, dell'esclusione, il provvedimento diventa definitivo agli effetti della divisione.

Ove poi l'interessato esperisse contro la Partecipanza azionaria legale, e questa gli fosse favorevole, non avrà altro diritto all'infuori del pagamento di un compenso in danaro equivalente al medio valore di un capo di terreno al momento della divisione.

Art. 106 - Il registro di tutti gli ammessi è pubblicato all'Albo del Comune di Cento e degli Uffici delle delegazioni Comunali di Casumaro e di Renazzo, per giorni 20 consecutivi per tutte le eventuali opposizioni o reclami dei Partecipanti, da produrre entro dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, sui quali decide inappellabilmente il consiglio nella prima tornata.

Art. 107 - Divenute definitive le ammissioni, l'ufficio procede alla sollecita compilazione dei due quinternetti "DELLE VENTURE" e "DELLE CASE", i quali sono divisi in sei parti ciascuno, quante cioè sono i Borghi.

Nel primo sono segnati tutti coloro cui va assegnato il capo in sorte, nell'altro coloro che hanno diritto all'assegnazione del capo sotto alla rispettiva casa, della quale, all'atto della iscrizione, debbono avere dimostrata la proprietà ed i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto.

Art. 108 - Gli iscritti nel quinternetto "DELLE VENTURE" partecipano secondo il sorteggio dei Borghi da farsi per mano infantile nelle forme e nei luoghi tradizionali con l'assistenza della Magi-

stratura e dell'Assunteria e con l'intervento del Segretario o di un Notaio per la compilazione del processo verbale.

C A P O III°

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE

Art. 109 - Esaurite le operazioni preparatorie di cui al Capo precedente, la Magistratura, con l'assistenza del tecnico o Collegio di tecnici designati alla divisione, in una speciale adunanza e su relazione tecnica, determina la misura del terreno da assegnarsi a ciascun partecipante.

Nella medesima adunanza la Magistratura discute e delibera, in base alle proposte tecniche, il preventivo di spesa della divisione, a copertura della quale determina la misura della Colletta, che per le case partecipanti, sarà in ogni caso doppia della normale. Viene quindi stabilito il giorno in cui avranno inizio le operazioni per la materiale divisione delle terre, e vengono fissate tutte le modalità relative alla divisione stessa, in conformità alla consuetudine.

I provvedimenti di cui al presente articolo, debbono, per la ratifica, essere sottoposti al Consiglio.

Art. 110 - Per le spese di amministrazione, per la parte alla quale non si potrà far fronte con le rendite dei beni indivisi, ciascun Partecipanti pagherà all'Ente, tramite il Tesoriere, un annuo contributo per ciascun capo o quota di terreno assegnato, da stabilirsi dal Consiglio in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 111 - A tutte le operazioni di divisione soprintendono la Magistratura e l'Assunteria, con turno predisposto in modo da assicurare la costante presenza in luogo del Presidente o di un Magistrato da lui designato, di altri due Magistrati e di due Assunti.

Tale Commissione, risolve sul posto, sentito il Tecnico presente, le controversie di ogni specie che possono verificarsi. Le sue decisioni sono immediatamente esecutive, affinché le operazioni di riparto non siano ostacolate o ritardate; ma contro le decisioni stesse gli interessati potranno ricorrere al Consiglio nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 112 - In occasione del sorteggio di cui all'art. 108, e nelle stesse forme, si decide anche, per sorteggio, l'ordine di precedenza in cui si procederà alle divisioni tra i tenimenti di Renazzo, di Casumaro e le terre di nuovo acquisto fuori del Comune di Cento.

I "capi" delle terre di nuovo acquisto fuori del Comune di Cento, potranno essere assegnati a richiesta fino ad esaurimento.

Art. 113 - A seconda della classifica catastale ed eccezionalmente sulla base di accertamenti del Tecnico riconosciuti dalla Commissione di cui all'art. 111, i Capi o quote sono divisi in tre classi a seconda che siano ottimi, buoni, mediocri.

Alla prima classe corrisponde la misura normale fissata come all'art. 109, alla seconda un terzo in più, alla terza due terzi in più.

Le quote che risultino in due o più relitti sono sempre considerate classificate in base all'appezzamento meno buono anche se fosse il più piccolo.

Questa disposizione non si applica ai Capi cavalcanti le case Partecipanti, i quali sono sempre da considerarsi almeno dello stesso grado di quello sotto la casa.

Art. 114 - I due Membri dell'Assunteria che concorrono a formare la Commissione di cui all'art. 111 controllano l'opera del Tecnico che dirige la divisione.

Uno di detti Membri conserva in quinternetto delle venture, l'altro quello delle case, sui quali annoteranno la data di assegnazione, il numero d'ordine e la classifica di cui al precedente articolo.

Art. 115 - La Tassa Colletta è un onere reale che colpisce il Capo, e come tale, gode del privilegio contro chiunque e per qualsiasi titolo senza limitazioni od eccezioni.

La tassa Colletta è riscossa dall'Esattore in base ad uno o più Ruoli come sarà stabilito dalla Magistratura, essendo riscuotibile dal giorno stesso dell'assegnazione del Capo, senza beneficio alcuno di costituzione in mora, di divisibilità, ecc.

Art. 116 - Esaurita l'assegnazione la Magistratura e l'Assunteria, salvi i provvedimenti di competenza del Consiglio, si occuperanno a risolvere le questioni che possono essere insorte, prendendo quelle deliberazioni e provvedimenti che saranno giudicati equi e convenienti.

C A P O IV°

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DEGLI EDIFIZI E DELLE PIANTE

Art. 117 - Il Partecipante proprietario di una casa per la cui costruzione sia stato pagato il canone di occupazione, ha diritto, in conformità alla consuetudine, all'assegnazione del proprio capo sotto la casa stessa o in modo da comprendervi, possibilmente, tutte le sue annesse, pertinenze ed accessori, sempre che ciò possa farsi senza eccessivo pregiudizio per l'assegnatario del capo cavalcante.

Questo diritto non compete ai partecipanti le cui case abbiano sede fuori delle zone qualificate agricole nel programma di fabbricazione o nel Piano Regolatore del Comune. Tali Partecipanti avranno diritto di acquistare in perpetuità la sottostante area cortiliva o, a loro scelta, di averla in fitto per il canone stabilito dal Consiglio in ragione di metro quadrato.

Art. 118 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 119 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 120 - Ogni altra costruzione che non sia una pertinenza delle case di cui ai precedenti articoli, si riterrà abusiva e farà parte della porzione o capo assegnato in sorte al partecipante, salvo gli opportuni accordi a norma delle consuetudini fra il possessore della casa e l'assegnatario del Capo per l'esercizio dei rispettivi diritti.

Art. 121 - Nella misura del Capo è sempre compresa tutta l'area occupata dai fabbricati siano o non Partecipanti.

Art. 122 - E' vietato a chiunque di sfruttare i terreni della Partecipanza per la fabbricazione di laterizi, come pure di fare qualunque manomissione del suolo che non sia necessaria a scopo edificatorio.

Art. 123 - Gli usufruttuari di un caposu cui si trovi un macero, hanno l'obbligo di curarne la regolare manutenzione delle sponde, dei fossi e delle chiaviche nonchè il periodico espurgo della melma.

Art. 124 - Gli alberi e le piante di ogni specie, purchè in filare, sono di proprietà degli usufruttuari del terreno su cui sorgono.

Alla divisione il nuovo usufruttuario deve pagarli al suo predecessore secondo la tariffa che sarà stabilita dal Consiglio in apposito regolamento.

Il diritto di proprietà fissato dal presente articolo è però limitato, nel senso che nessuno può abbattere, senza preventiva autorizzazione, pianta qualsiasi e senza avere corrisposto la relativa Tassa che il Consiglio fisserà con il detto Regolamento.

Gli atterramenti di regola non sono mai consentiti nelquⁱⁿ quennio anteriore alla divisione, ma, ove per circostanze eccezionali, come ad esempio la costruzione od il risarcimento di casa di Partecipanti, la Magistratura ritenesse di dover derogare da questa norma, la tassa normale di cui al precedente capoverso, deve essere quadruplicata.

Ogni atterramento concesso è sempre subordinato all'obbl-

go del reimpianto.

Le piante che non siano in filare e quelle di ogni genere esistenti nei cortili, anche se fruttifere, seguono la sorte del capo senza alcun corrispettivo da parte del nuovo al vecchio usufruttuario.

Il loro abbattimento però è sempre subordinato alla autorizzazione ed al pagamento della tassa, ma senza obbligo del reimpianto.

Art. 125 - Quei Partecipanti che, col consenso dell'Amministrazione, avessero sui terreni divisibili impiantati dei frutteti, e qualora all'epoca delle divisioni essi fossero in piena rendita, potranno chiedere e l'Amministrazione concedere, l'assegnazione del loro capo sotto al frutteto stesso. La parte di frutteto eventualmente eccedente la misura del capo, potrà essere dall'Amministrazione sottratta alla divisione, per essere concessa al Partecipante stesso in affitto o in vendita per tutto il ventennio.

Nei casi previsti dal presente articolo sarà dovuta alla Partecipanza una Tassa sulla base della tariffa di cui al primo a linea dell'articolo 124 se si tratta di piante in allevamento (e esclusi i vivai) e in misura doppia per le piante a rendita.

Agli effetti della misura del Capo e per fissare i prezzi di affitto o di vendita, gli appezzamenti a frutteto sono sempre da considerarsi di prima classe.

o o o o o o

T I T O L O V°

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

C A P O I°

DELLE VIOLAZIONI

Art. 126 - Per le violazioni alle norme del presente Statuto e dei Regolamenti speciali, il contravventore sarà passibile di una sanzione risarcitoria comprensiva sia dei danni immediati e diretti, sia dei danni inerenti all'interesse generale dell'Ente.

Tale sanzione sarà stabilita di volta in volta dalla Magistratura dell'Ente, la quale stabilirà anche il termine per il pagamento e, in mancanza di adempimento, delibererà l'autorizzazione al Presidente a stare in giudizio avanti la competente autorità giudiziaria.

Art. 127 - In materia di sanzioni risarcitorie per le violazioni, di cui all'articolo precedente, il Consiglio potrà stabilire dei principi generali ai quali la Magistratura dovrà attenersi nei casi singoli.

Art. 128 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 129 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 130 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 131 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 132 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 133 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 134 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 135 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 136 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 137 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 138 -
S O P P R E S S O (°)

Art. 139 -
S O P P R E S S O (°)

C A P O I I °

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 140 - Ai fini degli articoli 90 a 91 deve intendersi territorio Comunale di Cento tutto quello che in realtà faccia parte del Comune di Cento al momento delle iscrizioni preliminari, anche cioè quelle porzioni che nelle divisioni anteriori appartenessero ad altri Comuni.

Nel caso opposto, e cioè quando una parte del vecchio territorio centese sia passata ad altro Comune, i Partecipanti che vi abitavano al momento del trapasso e vi siano rimasti, sono considerati come abitanti in Comune di Cento nella sola divisione susseguente al trapasso medesimo.

La città di Ferrara deve poi considerare alla stregua della consuetudine tradizionale e cioè limitata dalla cerchia attuale delle mura ed al Borgo S. Luca, esclusi perciò tutti gli altri territori appartenenti al Comune di Ferrara.

Art. 141 - Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua approvazione da parte degli Organi competenti.

Per tutto quanto non sia previsto dal presente Statuto, valgono, nell'ambito della legge, i precedenti tradizionali e gli atti d'ufficio.

Art. 142 -
S O P P R E S S O (°)

=====

(°) Soppresso dall'assemblea dei Partecipanti che ha avuto luogo il 19 febbraio 1978.

PARTECIPANZA AGRARIA DI C E N T O
=====

o o o

Il presente Statuto, riformato a termini dell'art. 59 del R.D. 26 Febbraio 1928 N.332, è stato approvato dal Consiglio della Partecipanza con deliberazioni 23 Febbraio 1929 - 23 Aprile 1930 e 17 Luglio 1931 e ratificato dall'Assemblea dei Partecipanti il 3 Marzo 1929 e 29 Maggio 1932.

-- -- --

Depositato e pubblicato all'Ufficio di Segreteria del Comune di Cento senza opposizioni o reclami come da attestati in atti.

-- -- --

Approvato dall'On. G.P.A. di Ferrara con decisioni 11 Marzo 1930 N. 9518 e 2 Giugno 1931 N. 1082.

Cento, li 20 Giugno 1932.

IL PRESIDENTE

U. Gigli

IL SEGRETARIO

G.Tassinari

Testo aggiornato in base alla riforma approvata dal Consiglio della Partecipanza con deliberazione 20 Febbraio 1947, - Nr. 2/1 e ratificata dall'Assemblea dei Partecipanti il 2 aprile 1967.

-- -- --

Approvato il verbale dall'Assemblea dei Partecipanti del 2 Aprile 1967 dalla G.P.A. di Ferrara nella seduta del 2 Maggio 1967 con decisione Nr. 21640/3°.

IL PRESIDENTE

A. Gilli

IL SEGRETARIO

A.Tassinari

PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO
=====

(Ferrara)

* * *

Statuto aggiornato in base alla deliberazione dell'Assemblea dei Partecipanti in data 19 Febbraio 1978.

Testo controllato senza rilievi dal Comitato di Controllo della Regione Emilia-Romagna - Sezione di Ferrara - nella seduta dell'8 Agosto 1978, Prot. N. 2117/Segr. .

Divenuto esecutivo il 23 Agosto 1978 ai sensi di legge.

Cento, 24 Agosto 1978

IL PRESIDENTE
Agostino Gilli

IL SEGRETARIO
Aimone Tassinari

=====

ELENCO DELLE FAMIGLIE PARTECIPANTI

o o o

N o t a b e n e

Non tutti i Partecipanti concorrono in eguale misura al riparto dei terreni divisibili, come risulta dagli atti antichi e recenti di questa Partecipanza, poichè mentre la grande maggioranza aveva diritto a porzioni intere in ambedue le divisioni, alcuni avevano diritto ad una sola porzione in una delle predette divisioni, altri ad un capo intero in una ed un mezzo nell'altra ed altri finalmente ad un mezzo capo nell'una e nell'altra delle divisioni di Casumaro e Malafitto.

Questa differenza di diritto è originata per alcuni da questo fatto, che, avendo Papa Pio II con suo breve dell'anno 1460 data facolta al Cardinale Filippo Calandrini Vescovo di Bologna di vendere ai Centesi una parte dei terreni di Malafitto per risarcire la Rocca di Cento, alcuni di quegli acquirenti concorsero con una sola meta del prezzo o, come oggi suol dirsi, colla meta di una azione individuale, alla compera di quei terreni in confronto di altri, e furono i più, che sborsarono l'intero prezzo o l'intera azione assegnata a ciascuno per detto diritto.

Da ciò la ragione dell'intero e del mezzo capo nella divisione di Malafitto per le famiglie allora viventi, come si rileva dall'istrumento di Vendita dello stesso anno 1460 fatta dal Principe Vescovo di Bologna agli Uomini di Cento.

Per quei Partecipanti che hanno diritto ad un solo mezzo capo in ambedue le divisioni, o ad un capo solo in una delle medesime, risulta da rogito dei Notai Giambattista Bertolotti e Giulio Righetti dell'anno 1558, che alcune famiglie, da lungo tempo dimoranti a Cento, furono ammesse per grazia a partecipare di questi terreni, non come antiche originarie famiglie, ma come sopravvenute dippiù ed estranee alle originarie, e perciò fu loro assegnata una misura più limitata e ristretta di terreno, quella cioè di un mezzo capo o capo intero nella divisione di Casumaro.

I diversi diritti di partecipazione sono regolati nel nuovo Statuto all'articolo 138.

-- -- --

A		-- -- --			
Andrini	(1)	Casoni		Gatti	(1)
Angelini	(1-3)	Cavalieri	(1)	Ghisellini	
Ardizzoni		Cavazza	(1)	Ghisini	(3)
		Cevolani		Gigli	
		Chiarelli		Gilli	
Bagni		Contri		Girardi	(1)
Balboni		Cristofori		Girardini	(1)
Ballotta				Giuliani	(2)
Bardellini		D		Guaraldi	
Baruffaldi		Davilli	(1)	Guicciardini	(1)
Battaglia	(1)	Diozzi		Guidoboni	
alias Bagni		Dondini	(1)		
Benetti	(1)	Draghetti	(3)	L	
Benotti				Lamburghini	
Bertelli		F		Laurenti	
Berti	(1)	Fabbri		Laurenti	(2)
Bonzagni		Fallaveni		Lazzari	(2)
Borgatti		Falzoni	(2)	Lenzi	
Borghesi	(3)	Farioli			
Borselli	(2)	Ficatelli	(1)	M	
Bregoli		Filippini	(3)	Magnoni	(1)
Bretta		Folchi		Mengoni	(1)
Busi	(1-3)	Fortini		Minelli	
		G		Monari	(1)
		Gagliardi		Muzzioli	
Capri	(1)	Gallerani		N	
Carassiti		Gallieri		Nannini	
Cariani		Gallieri	(2)	Novi	
Cassani		Gasp rini	(1)		
				V	
				Vancini	
				Vancini	(2)
				Villani	(4)

* * *

- (1) Famiglia che secondo le ultime divisioni (1939-59) o è estinta od è esclusa per prescrizione;
- (2) Famiglia che partecipa per tre quarti di capo;
- (3) Famiglia che partecipa mezzo capo;
- (4) Famiglia che partecipa un quarto di capo..

IL PRESIDENTE

A. Gilli

IL SEGRETARIO

A. Tassinari

=====

IL MINISTERO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
=====

^ ^ ^

Veduta l'istanza in data 7 Aprile 1928, con il quale il Presidente della Partecipanza Agraria di Cento chiede che siano applicate nei riguardi del detto Ente le disposizioni contenute negli Art. 65 e 66 del Regolamento per l'esecuzione della legge sugli usi Civici 16 Giugno 1927, N. 1766;

Veduta la nota 16 Luglio corr. anno, N. 811, del Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici con sede in Bologna;

Esaminati gli atti;

Ritenuto che la Partecipanza Agraria in parola può considerarsi associazione agraria composta soltanto di determinate famiglie, tanto vero che nello statuto di essa trovansi riportati i pochi cognomi delle persone, cui soltanto è concesso il diritto di partecipare come discendenti degli antichi originari, tra i quali da parecchi secoli è limitato il diritto di utenza.

Ritenuto che per la detta Partecipanza ricorrono altresì, gli estremi delle migliorie sostanziali e permanenti, introdotte mercè l'opera degli stessi Partecipanti. Costoro, infatti, hanno eseguito lavori atti a trasformare le paludi in terreni coltivabili, muniti di strade e di scoli, nonchè vi hanno addotte le sistemazioni suggerite dalla pratica agraria con la conseguente bonifica delle terre stesse.

Che nella Partecipanza sono stati costruiti anche numerosi fabbricati sia ad uso d'abitazione sia a scopi agricoli ed esistono filari di piante e di viti.

Veduto l'Art. 26 della Legge 16 Giugno 1927, N. 1766, nonchè gli Artt. 65 e 66 del Regolamento approvato con R.D. 26 Febbraio 1928, N. 332;

D E C R E T A

E' accolta l'istanza 7 Aprile 1928 del Presidente della Partecipanza Agraria di Cento, e conseguentemente non sono al detto Ente applicabili le norme contenute nel Capo II della Legge 16 Giugno 1927 N. 1762, relative alla sistemazione, alla ripartizione e al godimento dei beni della Partecipanza in parola.

Il Commissario Liquidatore degli usi Civici, con sede in Bologna è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma, addì 3 Settembre 1929.

IL MINISTRO
Martelli

E' conforme all'originale in atti.

IL SEGRETARIO
A. Tassinari

=====